

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.*

**\*1. 44.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tocci, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.*

**\*1. 45.** Giordano, Russo Spina, Vendola.

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti: e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.*

**\*1. 46.** Pistone.

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti: e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.*

**\*1. 121.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Coloro che non hanno aderito all'offerta in opzione da parte degli enti interessati alla cartolarizzazione, recante un prezzo di offerta riferito ai valori di mercato del 2003, possono, entro trenta giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esercitare il loro diritto.

**1. 48.** Buontempo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Sono da considerarsi altresì valide tutte le adesioni alle opzioni di ac-

quisto che non sono state inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno ma consegnate a mano all'ente e che siano state da questo regolarmente ricevute e protocollate entro il 31 ottobre 2001.

**1. 49.** Buontempo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* I benefici previsti per la vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione con le modalità di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono estesi anche ai conduttori degli immobili classificati di pregio.

**1. 104.** Buontempo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Ai conduttori delle unità immobiliari considerate di pregio che acquistano a mezzo di mandato collettivo o di cooperative di inquilini costituite al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano gli sconti secondo i coefficienti in vigore ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della medesima legge n. 410 del 2001.

**1. 151.** Berruti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Gli inquilini che acquistino l'immobile come loro prima casa, indipendentemente che l'alloggio sia classificato di pregio oppure no, devono essere ammessi a tutti i benefici di legge previsti per l'acquisto di prima abitazione.

**\*1. 71.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lolli, Pistone, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Gli inquilini che acquistino l'immobile come loro prima casa, indipendentemente che l'alloggio sia classificato di pregio oppure no, devono essere ammessi a tutti i benefici di legge previsti per l'acquisto di prima abitazione.

**\*1. 125.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santa-gata, Stradiotto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I decreti che individuano gli immobili di pregio, anche se già pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, devono essere motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile. La relativa comunicazione all'inquilino dovrà essere fatta sessanta giorni prima della proposta di acquisto. Alla scadenza del sessantesimo giorno, se l'inquilino non avrà sollevato motivate e documentate contestazioni, può essere inviata la proposta.

**\*\*1. 62.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolutti, Ruzzante, Bellini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I decreti che individuano gli immobili di pregio, anche se già pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, devono essere motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile. La relativa comunicazione all'inquilino dovrà essere fatta sessanta giorni prima della proposta di acquisto. Alla scadenza del sessantesimo giorno, se l'inquilino non avrà sollevato motivate e documentate contestazioni, può essere inviata la proposta.

**\*\*1. 122.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santa-gata, Stradiotto.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: politiche sociali, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini,*

**1. 141.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.*

**1. 126.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santa-gata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste.

**\*1. 74.** Cento.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modifi-

cazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste.

**\*1. 75.** Pistone, Benvenuto, Lucidi, Cenamo, Battaglia, Tocci, Fluvi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* Le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo, si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste.

**\*1. 127.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* Ai conduttori i cui alloggi sono alienati ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2001, n. 410, purché titolari di un reddito familiare annuo lordo non superiore a 35.388,14 euro, come determinato dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993,

n. 537, calcolato con le stesse modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

**1. 106.** Mereu.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* Ai conduttori i cui alloggi sono alienati ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, purché titolari di un reddito familiare annuo lordo non superiore a 35.000 euro, fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, determinato con le stesse modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2001, n. 410.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.** 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-*bis* dell'articolo 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 – Fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 102.** Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. I benefici previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono riconosciuti ai conduttori di alloggi adibiti ad uso civile residenziale, di proprietà del Ministero della difesa e fatti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, purché titolari di un reddito annuo lordo del proprio nucleo familiare non eccedente 35.388,14 euro, così come determinato dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537.

1. 150. **Ciro Alfano.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) sono condotti da utenti che non sono in condizione di esercitare il diritto di opzione».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 101. **Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Anghioni, Bellini.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-bis) sono occupati da conduttori che abbiano compiuto sessant'anni, o siano portatori di *handicap*, o abbiano portatori di *handicap* con loro residenti, o da vedove, ovvero da conduttori le cui condizioni economiche non consentano l'acquisto dell'alloggio.

1. 148. **Ciro Alfano.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Il prezzo di offerta ai conduttori degli alloggi da alienare ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è determinato al momento dell'offerta in opzione sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 100.** Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « quindici anni ».

**\*\*1. 57.** Pistone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « quindici anni ».

**\*\*1. 58.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocchi, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « quindici anni ».

**\*\*1. 59.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « quindici anni ».

**\*\*1. 123.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « dodici anni ».

**\*1. 60.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocchi, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « dodici anni ».

**\*1. 61.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « dodici anni ».

**\*1. 124.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le

unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di *handicap* è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e di prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto. Le condizioni di cui al periodo precedente si applicano ai conduttori di alloggi demaniali del Ministero della difesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, oggetto di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 2003, n. 326, se ultrasessantenni ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 – Fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 103.** Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di *handicap* è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e di prelazione di cui al comma 5

con riferimento al solo diritto di usufrutto. Le condizioni di cui al periodo precedente si applicano ai conduttori di alloggi demaniali del Ministero della difesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, oggetto di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, se ultrasessantenni ».

**1. 105.** Mereu.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di *handicap*, accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto ».

**\*1. 50.** (nuova formulazione) Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di *handicap*, accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992, è consentita l'alienazione della

sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto ».

**\*1. 129.** (nuova formulazione) Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà ».

**\*\*1. 51.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusiva-

mente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà ».

**\*\*1. 52.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà ».

**\*\*1. 53.** Pistone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà ».

**\*\*1. 128.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le condizioni di cui al presente comma si applicano anche ai conduttori di alloggi di proprietà del Ministero della difesa, di cui alla legge n. 497 del 1978, che abbiano compiuto l'età di sessant'anni, le cui unità immobiliari siano oggetto di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».

**1. 149.** **Ciro Alfano.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

**\*1. 54.** **Pistone.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

**\*1. 55.** **Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolutti, Ruzzante, Bellini.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

**\*1. 56.** **Giordano, Russo Spena, Vendola.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dai periodi precedenti è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

**\*1. 130.** **Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è soppresso;

b) il secondo periodo del comma 20 è soppresso.

**1. 152.** **Berruti.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituisce il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

tuire le parole: « Per i medesimi immobili » con le seguenti: « In ogni caso, anche per gli immobili di pregio, ».

**\*\*1. 79.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « Per i medesimi immobili » con le seguenti: « In ogni caso, anche per gli immobili di pregio, ».

**\*\*1. 131.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le riduzioni di cui al presente comma sono comunque riconosciute ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 30.987,41 euro ».

**\*1. 80.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le riduzioni di cui al presente comma sono comunque riconosciute ai conduttori con reddito fa-

miliare complessivo annuo inferiore a 30.987,41 euro ».

**\*1. 132.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

**\*\*1. 63.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

**\*1. 133.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

**\*1. 138.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Si considerano di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali

sono necessari interventi di restauro o di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, o siano situati in zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indicate nei piani regolatori. I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile ».

**\*1. 64.** Pistone, Benvenuto, Tocci, Lucidi, Cennamo, Battaglia, Fluvi, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Si considerano di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro o di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, o siano situati in zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indicate nei piani regolatori. I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile ».

**\*1. 134.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo

periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili situati in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore di almeno il 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

**\*\*1. 82.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili situati in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore di almeno il 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

**\*\*1. 136.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

**\*1. 65.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

**\*1. 66.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

**\*1. 67.** Pistone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

**\*1. 135.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che hanno un valore unitario medio di mercato superiore del 70 per cento rispetto al valore unitario medio di mercato rilevato nella zona omogenea in cui insiste l'immobile stesso ».

**1. 107.** Mereu, Filippo Maria Drago.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile ».

**1. 68.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti locali hanno diritto ad acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni previste dai commi 3 e 3-bis ».

**1. 140.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I comuni possono comunque acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni di cui ai commi 3 e 3-bis ».

**\*1. 85.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I comuni possono comunque acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni di cui ai commi 3 e 3-bis ».

**\*1. 137.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: « , escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, ».

**\*\*1. 69.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: « , escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, ».

**\*\*1. 70.** Pistone, Benvenuto, Tocci, Lucidi, Cennamo, Battaglia, Fluvi, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: « , escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, ».

**\*\*1. 139.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

ART. 1-bis. (Usufrutto e rinnovo delle locazioni). — 1. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente periodo è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

ART. 1-ter. (Immobili di pregio). — 1. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore uni-

tario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. In deroga a quanto stabilito dal comma 8, ai conduttori con redditi familiari inferiori a euro 30.987,41 annui sono comunque riconosciuti i diritti alla diminuzione del 30 per cento del prezzo di vendita. L'esercizio dell'acquisto a mezzo di mandato collettivo dà diritto all'ulteriore abbattimento previsto dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 in favore di tutti i conduttori acquirenti ».

**\*1. 01.** Pistone, Benvenuto, Lettieri, Cenamo, Fluvi, Tocci, Lucidi, Battaglia, Ruzzante, Bellini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

**ART. 1-bis. (Usufrutto e rinnovo delle locazioni).** — 1. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente periodo è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

**ART. 1-ter. (Immobili di pregio).** — 1. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge

25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. In deroga a quanto stabilito dal comma 8, ai conduttori con redditi familiari inferiori a euro 30.987,41 annui sono comunque riconosciuti i diritti alla diminuzione del 30 per cento del prezzo di vendita. L'esercizio dell'acquisto a mezzo di mandato collettivo dà diritto all'ulteriore abbattimento previsto dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 in favore di tutti i conduttori acquirenti ».

**\*1. 010.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis. (Usufrutto e rinnovo delle locazioni).** — 1. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente periodo è in ogni caso ricono-

sciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

**1. 02.** Tocci, Bellini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. Nell'ambito delle procedure di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, limitatamente agli immobili ad uso residenziale non di pregio non ancora venduti alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, o per i quali, alla predetta data, le procedure di vendita non siano giunte ad uno stato avanzato, con i decreti di cui al comma 4 dell'articolo 1 sono stabilite le modalità e le condizioni per consentire agli occupanti senza titolo ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di regolarizzare, previa istanza da presentare nel termine di decadenza stabilito con i predetti decreti, la propria posizione. La regolarizzazione è, comunque, subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di assegnazione di alloggi di enti pubblici, al pagamento delle indennità di occupazione nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi della legge 9 dicembre 1988, n. 431, dalla data di inizio dell'occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti ed al pagamento delle relative spese legali. Nei confronti di tali soggetti, in caso di vendita, non trova applicazione il disposto di cui all'articolo 1.

2. Sono comunque esclusi dal beneficio di cui al comma 1 i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato.

**1. 011.** Mauro.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (Disposizioni sul patrimonio degli enti previdenziali pubblici e privatiz-

zati). — 1. Al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, acquisito antecedentemente alla trasformazione in enti di diritto privato, si applicano le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3. »

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aeree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei citati contratti, le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento, nella misura del 19 per cento, delle aliquote che risultano inferiori a tale misura, relative alla disciplina tributaria dei redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 08.** Cento, Pistone, Benvenuto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Gli enti e le casse di previdenza privatizzati godono dei benefici fiscali previsti all'articolo 3 della legge

n. 80 del 2003 solo nel caso in cui applicano agli inquilini i canoni concordati previsti dalla legge n. 431 del 1998.

**1. 09.** Tocci, Battaglia, Pistone, Lucidi, Fiori, Bellini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Il presente decreto, nonché il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli enti e alle casse di previdenza privatizzati.

**1. 012.** Tocci, Battaglia, Pistone, Lucidi, Fiori, Bellini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Il presente decreto, nonché il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli enti e alle casse di previdenza privatizzati che godono dei benefici fiscali previsti dall'articolo 3 della legge n. 80 del 2003.

**1. 013.** Tocci, Battaglia, Pistone, Lucidi, Fiori, Bellini.

**INTERPELLANZE URGENTI**

*(Sezione 1 – Normativa riguardante gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati).*

**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

tale indennizzo consiste in un assegno reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B, allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ed integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge n. 324 del 1959, e successive modificazioni;

nel meccanismo delineato dalla legge n. 210 del 1992 non viene tuttavia preso in considerazione, ai fini dell'indennizzo, il risarcimento dei danni biologici e dei danni morali a seguito delle vaccinazioni;

la misura dell'indennizzo, infatti, non è adeguata all'estrema gravità dei danni subiti dall'interessato, anche in relazione a quelli che gli derivano in ordine alla vita di relazione e alla sua capacità lavorativa, conseguenti pur sempre dalla vaccinazione;

in Italia sono molti i casi di soggetti con danni irreversibili a seguito di complicazioni derivanti dalla somministrazione di vaccini obbligatori, le cui famiglie hanno inoltrato al ministero della salute un'ingente quantità di richieste risarcitorie;

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 423 del 2000, nel trattare due questioni di incostituzionalità della legge n. 210 del 1992 sollevate dal tribunale di Firenze, ha invitato il legislatore a considerare l'opportunità di rivedere l'istituto dell'indennizzo;

la stessa Corte, con sentenza n. 38 del 25 febbraio 2002, ha avuto modo di rimarcare che la questione sulla quale è stata chiamata ad esprimersi « nasce comprensibilmente dalla constatazione che i criteri di determinazione dell'indennizzo nelle diverse ipotesi previste dal legislatore nel 1992 non sono i più congrui fra quelli cui il legislatore medesimo avrebbe potuto fare riferimento, anche alla luce di quanto chiarito da questa Corte circa i caratteri di tale misura, che, oltre a dovere risultare « equa » rispetto al danno subito (sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 e del 1996), deve tener conto di tutte le componenti del danno stesso

(sentenza n. 307 del 1990); l'articolo 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, in particolare, si limita, infatti, a fare un mero e globale rinvio, per il calcolo dell'indennizzo, a quanto previsto da una tabella per un caso distante da quello qui in discussione, cioè al trattamento pensionistico privilegiato di appartenenti alle forze armate, per le ipotesi di infermità o malattie derivanti da causa di servizio, il che induce a ribadire la sollecitazione, già formulata nella sentenza n. 423 del 2000 di questa Corte, affinché si avvenga a una nuova disciplina, specificamente determinata in relazione alle esigenze di normazione proprie della delicata materia »;

l'attuale normativa attribuisce una pensione mensile solo ai soggetti direttamente danneggiati, ma non prevede alcun risarcimento alle famiglie che li assistono;

nel caso di riconoscimento postumo del danno, dopo trenta o quaranta anni dalla lesione, lo Stato paga un indennizzo abbattuto del 70 per cento rispetto al valore dell'indennizzo attuale, senza interessi e rivalutazioni;

il decreto 3 novembre 2003 del Ministro interpellato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha stabilito di definire in via transattiva le vertenze in atto con pazienti emofiliaci danneggiati da trasfusioni di sangue o di emoderivati infetti (trattamento sanitario facoltativo), riconoscendo a ciascuno un risarcimento medio di circa 400.000 euro (600.000 in caso di morte);

da tale decreto sono stati esclusi i danneggiati da vaccino, cioè coloro che sono stati sottoposti ad un trattamento sanitario obbligatorio, i quali, invece, hanno diritto ad indennizzo vitalizio di 7.500 euro l'anno, spesso insufficiente a fronteggiare tutte le emergenze cui vanno incontro;

questa disparità di trattamento tra vaccinati ed emotrasfusi ha sollevato le proteste di molte famiglie di soggetti col-

piti da gravissime malattie dopo essersi sottoposti a trattamenti obbligatori a pochi mesi di vita —:

quali iniziative, anche normative, intenda adottare affinché sia riconosciuto un congruo indennizzo ai soggetti che hanno subito danni da trattamenti obbligatori, essendo la quantificazione del beneficio spesso inadeguata rispetto alle gravissime lesioni derivanti dalla somministrazione di vaccini;

se, al fine di evitare una disparità tra i danneggiati da trattamenti sanitari facoltativi e i danneggiati da trattamenti sanitari obbligatori, non ritenga di estendere i risarcimenti previsti per gli emofiliaci ai soggetti lesi da vaccinazioni;

se non sia opportuno comprendere nella quantificazione dell'indennizzo anche i danni morali subiti sia dai vaccinati che dalle loro famiglie, dal momento che questi soggetti sono condannati ad una vita limitata fin dalla prima infanzia e tale dramma si estende anche a coloro che li assistono.

(2-01117)

« Peretti, Volontè ».

(16 marzo 2004)

**(Sezione 2 - Documentazione necessaria per il visto di ingresso a favore dei bambini bielorussi in affido temporaneo in Italia).**

**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

l'esperienza di accoglienza dei bambini bielorussi in Italia non ha più soltanto le caratteristiche di vacanze di risanamento, ma, sempre più, quelle di sviluppo educativo/culturale legato ad un processo cooperativistico: infatti, attorno all'esperienza di accoglimento, sono nati e con-

tinuano a nascere progetti di cooperazione in tutti i campi socio-sanitari della vita del bambino bielorusso;

l'ambasciata d'Italia in Belarus, su disposizione del ministero degli affari esteri, ha richiesto per il visto di ingresso in Italia per i minori inseriti nei progetti di risanamento *post-Chernobyl* il certificato di assenso parentale ed il certificato di nascita debitamente postillati;

la richiesta di tali documenti supplementivi nella documentazione da presentare per l'autorizzazione all'ottenimento del visto pone a rischio l'intera iniziativa di accoglimento per problemi di ordine economico e di tempistica, vista la programmazione già avviata dalle organizzazioni italiane. Infatti, qualora si procedesse in tale direzione i costi derivanti dalle apostille saranno totalmente a carico delle famiglie italiane, in quanto né la famiglia bielorusca né tanto meno i direttori di istituto, da dove provengono il 50 per cento dei bambini, sono in grado di supportare tale onere, visto che le spese sono stimate in 55.000 rubli, pari a 19 euro per bambino;

tale provvedimento sembra agli interpellanti un tentativo per dissuadere da tale esperienza, mentre con procedure e tempi di approfondimento diversi si constatarebbe la necessità di applicare la Convenzione dell'Aja in tutte le sue parti, per garantire al bambino accolto tutti i suoi diritti;

la Convenzione dell'Aja prevede che la documentazione riguardante i minori debba essere apostillata solo e soltanto per quelle documentazioni inerenti le adozioni internazionali e non per quelle inerenti periodi di soggiorno in affido temporaneo —:

se siano previste iniziative per il superamento delle attuali difficoltà e se, in attesa di una nuova normativa più aderente alla Convenzione dell'Aja e alla normativa sulla cooperazione internazionale, non si possa ovviare alle difficoltà contingenti, avviando iniziative bilaterali

per potere utilizzare il passaporto come documento valido per l'espatrio, necessitando tale documento, per il suo ottenimento, della presentazione dell'atto di nascita e del certificato parentale valido per l'espatrio.

(2-01118) « Chianale, Violante, Acquarone, Albertini, Bindi, Bulgarelli, Cabras, Caldarola, Ceremigna, Chiaromonte, Collè, Craxi, Alberta De Simone, Detomas, Di Serio D'Antona, Intini, Filippo Mancuso, Manzini, Melandri, Milioto, Montecchi, Nigra, Oliverio, Piglionica, Pistone, Nicola Rossi, Rossiello, Stradiotto, Villetti, Visco, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Angioni, Battaglia, Bogi, Bova, Buffo, Buglio, Maura Cossutta, De Luca, Filippeschi, Fluvi, Folena, Franci, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Labate, Lucà, Lulli, Magnolfi, Raffaella Mariani, Mussi, Nannicini, Pannattoni, Pinotti, Pisa, Preda, Rava, Ruzzante, Sereni, Susini, Turco, Michele Ventura, Vertone, Vigni, Zunino ».

(16 marzo 2004)

**(Sezione 3 – Interventi per l'applicazione della normativa riguardante il collocamento di centralinisti telefonici non vedenti presso l'università degli studi e gli istituti scolastici di Palermo).**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:

la legge n. 113 del 1985 prevede il collocamento di centralinisti telefonici non vedenti;

la normativa in oggetto impone ai datori di lavoro pubblici di comunicare

l'avvenuta installazione di un centralino con caratteristiche tali da comportare l'assunzione di un centralinista non vedente e di occuparlo, anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, entro 6 mesi dall'insorgenza dell'obbligo;

nella nota 313/04.02 del 4 marzo 2002 del ministero del lavoro e delle politiche sociali indirizzata all'Unione italiana ciechi di Palermo, per analoga fattispecie, il ministero conferma che l'obbligo di assunzione del centralinista non vedente è esclusivamente subordinato all'esistenza di un centralino telefonico per il quale le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti operatore, prescindendo, pertanto, dalla previsione in organico di tale qualifica professionale;

sono state esperite tutte le procedure per la copertura dei n. 32 posti scoperti presso l'Università degli studi di Palermo e dei n. 18 posti presso altrettanti istituti

scolastici di Palermo per i lavoratori iscritti nella graduatoria « centralinisti telefonici non vedenti » relativa all'anno 2002;

il tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha rigettato l'istanza di annullamento dei provvedimenti oggetto di impugnazione e di sospensiva relativi all'avviamento al lavoro di n. 32 centralinisti telefonici ciechi, *ex lege* n. 113 del 1985 —:

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro interpellato per l'applicazione delle norme legislative di settore, in modo da dar corso all'avviamento al lavoro dei 50 centralinisti ciechi presso l'Università degli studi e gli istituti scolastici di Palermo.

(2-01128)

« Nicolosi, Boato ».

(22 marzo 2004)